

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la famiglia



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 07/2022

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Famiglia #Next! v.11"

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti o la revisione del documento di guida.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

MODULI

MOBILITA' Oro Plus

- ✓ Richiesta risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali
- ✓ Difesa penale e dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale e assistenza interprete
- ✓ Ricorso contro
 - sanzioni amministrative pecuniarie
 - ritiro/sospensione/revoca patente
 - errata variazione punti
 - sospensione patente per furto veicolo
 - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa già pagata.

MOBILITA' Platino CQC (*) oltre a Oro Plus:

- ✓ Rimborso Autoscuola
- ✓ Rimborso Zero Punti

VIVERE PIENAMENTE – Vita privata e Casa

- ✓ Richiesta risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali
- ✓ Vertenze su proprietà, locazione e altri diritti reali
- ✓ Impugnazione delle delibere condominiali
- ✓ Vertenze di lavoro con collaboratori domestici
- ✓ Vertenze con istituti previdenziali o sociali
- ✓ Chiamata in causa della compagnia di RC
- ✓ Spese per resistere a richieste danni
- ✓ Difesa penale per delitti colposi e dolosi
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Ricorsi di volontaria giurisdizione

Massimali per sinistro (senza limite annuo).

Vivere pienamente: €30.000, €40.000* e €50.000*

Mobilità: €100.000 (Oro Plus), €150.000 (Platino CQC)*

- ✓ Lavoro dipendente (opzionale)*
- ✓ Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati (opzionale)*

*non disponibile per l'acquisto online



Che cosa non è assicurato?

- ✗ materia fiscale o amministrativa
- ✗ tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- ✗ danni nucleari o genetici eccetto quelli da trattamento medico o sanitario
- ✗ stato di calamità naturale o di allarme
- ✗ fatti dolosi degli assicurati
- ✗ fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- ✗ proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- ✗ adesione ad azioni di classe (class action)
- ✗ vertenze con ARAG
- ✗ vertenze con la banca se intermedia questo contratto.



Ci sono limiti alla copertura?

! Con l'Opzione Decidi Tu! i compensi dell'avvocato nella fase giudiziale sono pagati da ARAG con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500; o senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.

! Le vertenze contrattuali e l'impugnazione di sanzioni amministrative sono coperte con valore in lite di almeno € 200.

! Per la difesa penale dolosa ARAG può anticipare fino a €5.000

! Limiti extra Europa e paesi del Mediterraneo.
Vivere Pienamente: €3.000
Mobilità, garanzie di tutela legale: €20.000

! Impugnazione di sanzioni amministrative in ambito tributario e fiscale: limite per sinistro di € 5.000/ 10.000/ 15.000.



Dove vale la copertura?

	Garanzie	Dove operano
MODULO MOBILITA'	• Garanzie di tutela legale	Mondo
	• Rimborso Autoscuola	Repubblica Italiana
	• Rimborso Zero Punti	
MODULO VIVERE PIENAMENTE – Vita Privata e Casa	• Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi	Mondo
	• Vertenze contrattuali relative alla vita privata	
MODULO VIVERE PIENAMENTE – Vita Privata e Casa	• Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino
	• Resistere alla richiesta di terzi per responsabilità extra contrattuale dell'assicurato	
	• Difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni	
	• Vertenze contrattuali relative agli immobili	
	• Vertenze per locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	
	• Ricorso contro le delibere assembleari condominiali	
	• Vertenze con collaboratori domestici	
GARANZIA FACOLTATIVA LAVORO DIPENDENTE	• Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino
	• Impugnazione di sanzioni amministrative	
	• Ricorsi di volontaria giurisdizione	
GARANZIA FACOLTATIVA LAVORO DIPENDENTE	• Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi	Europa e bacino del Mediterraneo
	• Difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino
GARANZIA FACOLTATIVA IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAGLI ASSICURATI	• Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali	
	• Vertenze individuali di lavoro dipendente	



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere veritiere, esatte e complete.

Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio.

In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e va pagato alla stipula e al rinnovo del contratto, anche con rate infrannuali, con ogni mezzo previsto dalla legge; l'acquisto online prevede mezzi di pagamento specifici.

Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.

Se il frazionamento è semestrale il premio aumenta del 4% con un importo minimo di € 5,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:

- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza di contratto polizza.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Famiglia #Next! v.11"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2022

Di seguito sono elencate le informazioni aggiuntive e complementari al documento informativo precontrattuale per le assicurazioni danni (DIP Danni) per approfondire il prodotto, gli obblighi delle parti e i dati di ARAG SE.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE AD ARAG SE.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta il 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2021.

Patrimonio netto totale: € 511 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Parte del patrimonio netto relativa:

- al capitale sociale: € 100 milioni
- alle riserve patrimoniali: € 387 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile su:

<https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2021>.

Importi:

- del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 533 milioni
- del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni
- dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1811 milioni

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2021: 339,50 %.

Secondo la normativa sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cd. Solvency II), l'indice di solvibilità è il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Solvency Capital Requirement (SCR, capitale che l'impresa deve avere per poter assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato dall'Autorità di Vigilanza tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Soggetti assicurati:

- il contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia
- altre persone non presenti nello stato di famiglia e indicate nella scheda di polizza.

Se è indicato Single nella scheda di polizza gli assicurati sono il contraente e le persone indicate nella scheda di polizza.

ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione del premio (descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Opzione Decidi Tu!	Non ci sono ulteriori informazioni rispetto al DIP
--------------------	--

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo (descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati	Garanzie del Modulo Vivere pienamente, escluse le vertenze di locazione, e le seguenti garanzie nei confronti dell'inquilino locatario: - Richiesta di risarcimento danni - Azioni di sfratto per morosità - Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati
---	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a: Modulo Mobilità - condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza - partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove Modulo Vivere pienamente – Vita privata e Casa e Garanzia Facoltativa Lavoro dipendente - diritto di famiglia, successioni o donazioni - diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust - compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci - compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali - attività o professione medica, di ostetrica, di lavoro autonomo o di impresa - proprietà, guida o circolazione di veicoli - circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche - difesa penale per: - diffamazione commessa da giornalisti in ambito professionale - abuso di minori - attività di segretario comunale e provinciale, dirigente, direttore e dipendente con responsabilità di uffici o persone in enti pubblici Garanzia facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati - intimazione di licenza per finita locazione - vertenze tra comproprietari.
 Ci sono limiti alla copertura?	
Oltre a quanto indicato nel DIP: Modulo Mobilità: - Oro Plus, il Ricorso contro le sanzioni amministrative senza incidente stradale opera solo se accolto anche in parte; - Platino CQC, il Rimborso spese per la revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti opera se l'assicurato aveva almeno 10 punti alla stipula o durante l'efficacia della copertura assicurativa. Garanzia facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati: il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione opera con il limite di 2 sinistri accaduti in ogni anno assicurativo per ogni immobile assicurato. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali.	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza, rispettando il termine di prescrizione di legge. Per una denuncia completa e per avere una risposta tempestiva da ARAG, l'assicurato può denunciare il sinistro come indicato su www.arag.it/sinistro. La denuncia del sinistro deve arrivare ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Per i sinistri già denunciati, utilizzare gli indirizzi e i contatti indicati nelle comunicazioni ricevute da ARAG. Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente da ARAG o da periti e legali che collaborano con ARAG. Gestione da parte di altre imprese: non presente Prescrizione: l'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza e rispettando il termine di prescrizione di legge. Dopo la denuncia l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP il premio: • può essere pagato anche collegandosi all'area internet dedicata (c.d. Home Insurance); • è adeguato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo come i massimali e i limiti • comprende l'imposta del 12,50% per il Modulo Mobilità; del 13,50% per le perdite pecuniarie del Modulo Mobilità Platino CQC e del 21,25% per tutto il resto. Non si usano tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre a quanto indicato nel DIP, sono coperte le spese per i sinistri avvenuti: • da quando la copertura assicurativa è efficace, per: ○ il danno o presunto danno extracontrattuale ○ la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ○ le vertenze contrattuali che riguardano viaggi e vacanze ○ le vertenze contrattuali di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione di immobili e le relative attività preliminari previste dalla legge • dopo 2 anni di carenza per i ricorsi di volontaria giurisdizione • dopo 3 mesi di carenza per tutti gli altri casi.
Sospensione	Non è possibile sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula	Il contraente che acquista il contratto online può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio inviando ad ARAG in alternativa: • una PEC a arag@pec.arag.it • una raccomandata AR con il numero del contratto, copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento, ARAG restituisce il premio versato.
Risoluzione	Se il contraente sposta la residenza all'estero il contratto si risolve dal giorno del cambio di residenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il prodotto è destinato alla persona fisica o al nucleo familiare con residenza nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi dal rischio di sostenere spese legali e peritali per vertenze relative a:

- vita privata e casa (ad esempio: vertenze contrattuali o legate all'abitazione)
- lavoro dipendente (ad esempio: difesa penale e vertenze col datore di lavoro)
- mobilità in ambito stradale e non (ad esempio: difesa penale e richiesta danni).

Per comprendere il prodotto il cliente non ha bisogno di un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. Il prodotto non può essere distribuito alla persona giuridica impresa, all'associazione o al condominio per la particolarità delle loro esigenze, caratteristiche e obiettivi.

Ad integrazione, si specifica che **le seguenti esclusioni** comportano:

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** di chi ha prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

Esclusioni per tutti i Moduli e le Garanzie Facoltative.

- danni nucleari o genetici eccetto quelli da trattamento medico o sanitario
- proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- adesione ad azioni di classe (class action).

Altre esclusioni per Modulo Mobilità:

- partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove.

Altre esclusioni per Modulo Vivere pienamente – Vita privata e Casa e Garanzia Facoltativa Lavoro dipendente:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni
- compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- attività o professione medica, di ostetrica, di lavoro autonomo o di impresa
- proprietà, guida o circolazione di veicoli
- circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche

- difesa penale per diffamazione commessa da giornalisti in ambito professionale e per attività di segretario comunale e provinciale, dirigente, direttore e dipendente con responsabilità di uffici o persone in enti pubblici.
- Altre esclusioni per Garanzia Facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati:*
- intimazione di licenza per finita locazione
 - vertenze tra comproprietari.



Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 27,13 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: • posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR • fax, +39 045.8290499 • mail, servizio.reclami@arag.it ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori. Agenti ARAG: il reclamo è gestito da ARAG entro 45 giorni dal ricevimento o fino a 60 giorni se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. Banche e Broker: il reclamo va inviato all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con: • posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma • fax, 06.42133206 • pec, ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione indicato su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per le vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può scrivere: • ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la famiglia

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Famiglia #Next! v.11 Ed.07/2022

Contratto scritto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 6
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 7
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 8
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 9
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 10
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 10
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 11
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 12

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile

Documento di guida: la patente di guida e la carta di qualificazione del conducente CQC

Drone: aeromobile a pilotaggio remoto

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge

Natante da diporto: mezzo definito dal Codice della Nautica da Diporto

Parente: chi ha un vincolo di parentela definito per legge e, se assicurati, il coniuge o il partner del contraente

Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge

Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa

Scoperto: somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato

Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002

Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce:

i compensi

- dell'avvocato e del perito
- dell'organismo di mediazione, **se obbligatoria**, e dell'arbitro

le spese

- di querela **se la controparte è rinviata a giudizio in un procedimento penale**
- di soccombenza
- di giustizia
- per indagini svolte dall'avvocato difensore in un procedimento penale
- per **due tentativi di esecuzione forzata**
- per modificare o eliminare dal web una pubblicazione dannosa per l'assicurato, **per cui un terzo è indagato penalmente.**

2. I compensi e le spese sono garantiti anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- per la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- **per la costituzione di parte civile nel procedimento penale.**

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti.

Art. 1.2 – ASSICURATI E AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

1. Per ogni modulo e garanzia facoltativa sono descritti di seguito gli assicurati e l'ambito di operatività delle garanzie.

2. Possono essere assicurate, oltre al contraente e alle persone presenti nel suo stato famiglia, anche altre persone non presenti nel suo stato famiglia se **con lui conviventi anche saltuariamente e indicate nella scheda di polizza** quali: partner o coniuge, figlio fino a 25 anni, genitore del contraente o del partner/coniuge, persona di servizio.

3. **Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.**

4. **Il contraente, in caso di conflitto di interessi con gli assicurati, può opporsi alla attivazione della copertura.**

Modulo Mobilità

Soggetti:

- il contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia
 - altre persone non presenti nello stato di famiglia, conviventi anche saltuariamente con il contraente e indicate nella scheda di polizza.
- Se è indicato Single nella scheda di polizza gli assicurati sono il contraente e le persone indicate nella scheda di polizza.

Mezzi in locazione o di proprietà dei soggetti assicurati:

- i veicoli per la cui guida è necessaria la patente A o B senza un certificato di abilitazione professionale
- i veicoli per cui l'assicurazione non è obbligatoria
- i natanti da diporto.

Sono assicurati anche il conducente autorizzato e i trasportati di questi mezzi.

Ambito delle garanzie:

- proprietà, locazione e circolazione dei mezzi assicurati
- guida anche per lavoro di qualsiasi veicolo, tram, filobus e natante da diporto
- trasporto degli assicurati su veicoli, aeromobili, imbarcazioni e mezzi circolanti su tracciato vincolato o funi metalliche
- circolazione stradale come pedone.

Le garanzie operano anche in caso di:

- guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti/psicotrope prescritte dal medico
- irregolarità su cronotachigrafo o limitatore della velocità, se il ricorso è accolto in via definitiva
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

I mezzi devono essere omologati, usati nel rispetto della carta di circolazione e coperti, se obbligatoria, da assicurazione.

Il conducente, al momento del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni dal sinistro.

Modulo Vivere pienamente – Vita privata e Casa

Soggetti:

- il contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia
 - altre persone non presenti nello stato di famiglia, conviventi anche saltuariamente con il contraente e indicate nella scheda di polizza.
- Per il coniuge o partner operano tutte le garanzie; **per le altre persone le garanzie operano solo per la Vita privata**
- Se è indicato Single nella scheda di polizza gli assicurati sono il contraente e le persone indicate nella scheda di polizza.

Immobili direttamente utilizzati dai soggetti assicurati:

- abitazione principale
- abitazioni secondarie o stagionali
- terreni.

Ambito delle garanzie:

- **Vita privata**, compresa l'attività di volontariato senza ruoli di responsabilità a livello provinciale, regionale, nazionale e compreso l'uso di droni con peso fino a 500 grammi, senza obbligo di autorizzazioni ed escluso il trasporto.
 - **Casa**: proprietà o conduzione degli immobili assicurati **purché non abusivi**.
- Sono escluse l'attività lavorativa anche occasionale dell'assicurato, la circolazione stradale, la proprietà e la circolazione di qualsiasi mezzo.

Garanzie Facoltative

Soggetti:

- il contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia
- il coniuge o partner non presente nello stato di famiglia, convivente anche saltuariamente con il contraente e indicato nella scheda di polizza.

Se è indicato Single nella scheda di polizza, l'assicurato è solo il contraente.

Ambito delle garanzie:

- **Lavoro dipendente**: attività di lavoro dipendente dell'assicurato
- **Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati**: proprietà degli immobili indicati nella scheda di polizza.

Art. 1.3 – GARANZIE MODULO MOBILITA' – Oro Plus

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Vertenze contrattuali con valore in lite di almeno € 200 relative a:

- il mezzo assicurato
- il trasporto degli assicurati
- l'assicurazione Infortuni del conducente in caso di incidente con morte o invalidità permanente.

3. Difesa penale per delitti o contravvenzioni connessi ad incidente.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

4. Richiesta di dissequestro del mezzo assicurato, anche se rubato, sequestrato dopo un incidente.

5. Anticipo della cauzione penale e assistenza dell'interprete. Per restrizioni della libertà personale per incidente all'estero, ARAG garantisce:

- l'anticipo della cauzione penale se ci sono adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese
- l'assistenza di un interprete in caso di interrogatorio.

6. Ricorso contro:

- le sanzioni amministrative pecuniarie o il ritiro, la sospensione o la revoca del documento di guida per violazioni in caso di incidente. Se non c'è incidente, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte
- l'irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dall'organo competente
- la sospensione del documento di guida a seguito della circolazione del mezzo assicurato se è stato rubato. La garanzia opera anche per furto o clonazione della targa

- l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa già pagata.
- La garanzia opera anche per la patente nautica.

Art. 1.4 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE MODULO MOBILITÀ - Platino CQC (in aggiunta a Oro Plus) (*)

1. Le garanzie operano esclusivamente per il rimborso delle seguenti spese.
 - Rimborso Autoscuola: per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
 - Rimborso Zero Punti: per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti. La garanzia opera se l'assicurato aveva almeno 10 punti alla stipula del contratto o durante l'efficacia della copertura assicurativa.
2. Per i conducenti dei veicoli assicurati, la garanzia opera se almeno una delle decurtazioni è avvenuta alla guida di questi veicoli.
3. Per gli altri soggetti assicurati la garanzia opera per le decurtazioni avvenute alla guida di qualsiasi veicolo.

Art. 1.5 – GARANZIE MODULO VIVERE PIENAMENTE – Vita privata e Casa

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.
2. Vertenze contrattuali con valore in lite di almeno € 200.
3. Vertenze di locazione, diritto di proprietà e di altri diritti reali. Per l'usucapione la garanzia opera se la prima richiesta di usucapione avviene durante l'efficacia della copertura assicurativa.
4. Ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione di delibere condominiali.
5. Vertenze di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
6. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali.
7. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato.
8. Resistere alla richiesta di terzi per responsabilità extra contrattuale dell'assicurato. La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali. Opera invece subito:
 - se il caso è escluso dalla assicurazione di responsabilità civile o il danno è inferiore alla franchigia
 - per le spese successive se l'assicuratore di responsabilità civile ha già pagato l'intero massimale per risarcire il danno.

La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non esiste o non interviene perché:

 - il sinistro è stato denunciato oltre i termini di prescrizione o perché l'assicurato non è responsabile
 - il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato
 - non paga le spese legali; ad esempio per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il massimale.

L'accertamento tecnico preventivo è garantito se successivo all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.
L'assicurato deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.
9. Difesa penale per delitti o contravvenzioni anche in materia fiscale e amministrativa.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

 - l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
 - il reato è derubricato da doloso a colposo
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.
10. Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie di almeno € 200 e relative alla vita privata.

Per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento o la manutenzione degli immobili assicurati, la garanzia opera anche per:

 - sanzioni amministrative non pecuniarie per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - procedimenti tributari, fiscali e impugnazione di atti amministrativi di riscossione, con il limite indicato nella scheda di polizza.

Ricorsi di volontaria giurisdizione

11. Ricorso al Tribunale per l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e il successivo divorzio.

Il ricorso per il divorzio opera se:

 - la separazione consensuale avviene durante l'efficacia del contratto e ARAG ha gestito il sinistro
 - e c'è stata continuità di copertura con ARAG tra l'omologazione della separazione e la domanda di divorzio.

I ricorsi devono essere presentati dai coniugi con lo stesso avvocato e per matrimoni celebrati nella Repubblica Italiana; la separazione ed il successivo divorzio sono gestiti come un unico sinistro. La garanzia non opera se è indicato Single nella scheda di polizza.
12. Ricorso per chiedere, per i parenti dell'assicurato:

- la nomina o revoca dell'amministratore di sostegno
- l'interdizione, inabilitazione o revoca di questi provvedimenti
- la dichiarazione di assenza, morte presunta o esistenza.

Art. 1.6 – OPZIONE DECIDI TU!

I compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:

- con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.

Art. 1.7 – GARANZIA FACOLTATIVA LAVORO DIPENDENTE (*)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. **Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.**
2. **Difesa penale per delitti o contravvenzioni** anche in materia fiscale e amministrativa.
Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:
 - l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
 - il reato è derubricato da doloso a colposo
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.
3. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali.**
4. **Vertenze individuali di lavoro dipendente.** La garanzia opera anche per le vertenze davanti al giudice amministrativo.

Art. 1.8 – GARANZIA FACOLTATIVA IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAGLI ASSICURATI (*)

Per l'assicurato proprietario di un immobile indicato nella scheda di polizza e da lui non direttamente utilizzato, operano esclusivamente:

- le garanzie del Modulo Vivere pienamente, con esclusione delle vertenze di locazione
- e le seguenti garanzie nei confronti dell'inquilino locatario.

1. **Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.**
2. **Azione di sfratto per morosità senza il recupero dei canoni arretrati e con il limite indicato nella scheda di polizza.**
Non si applica l'Opzione Decidi Tu!.
3. **Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati.** La garanzia opera:
 - se i crediti si basano su titoli esecutivi, prove scritte o equiparate
 - e con il limite di 2 sinistri avvenuti in ogni anno assicurativo per ogni immobile assicurato.

(*) Non disponibile per acquisto online

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- stabiliti con patti di quota lite
- duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario

le spese

- per l'indennità di trasferta
- sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato nei procedimenti penali
- derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie
- ripetibili dalla controparte
- non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) materia fiscale o amministrativa
- 2) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- 3) danni nucleari o genetici eccetto quelli da trattamento medico o sanitario
- 4) stato di calamità naturale o di allarme
- 5) fatti dolosi degli assicurati
- 6) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- 7) proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- 8) adesione ad azioni di classe (class action)
- 9) vertenze con ARAG
- 10) vertenze con la banca se intermedia questo contratto.

Ulteriori esclusioni per i Moduli e le garanzie facoltative:

Modulo Mobilità

- 11) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 12) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove

Modulo Vivere pienamente – Vita privata e Casa e Garanzia Facoltativa Lavoro dipendente

- 13) diritto di famiglia, successioni o donazioni
- 14) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- 15) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci
- 16) compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- 17) attività o professione medica, di ostetrica, di lavoro autonomo o di impresa
- 18) proprietà, guida o circolazione di veicoli
- 19) circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- 20) difesa penale per:
 - diffamazione commessa da giornalisti in ambito professionale
 - abuso di minori
 - attività di segretario comunale e provinciale, dirigente, direttore e dipendente con responsabilità di uffici o persone in enti pubblici

Garanzia Facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati

- 21) intimazione di licenza per finita locazione
- 22) vertenze tra comproprietari.

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

I compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:

- con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;
- o senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.

Esempio di Opzione Decidi Tu!

Se il contraente ha acquistato l'Opzione Decidi Tu! in caso di sinistro può, in alternativa, scegliere di incaricare:

1. il suo avvocato; in questo caso si applica lo scoperto del 20% sulle spese legali della fase giudiziale.

L'assicurato deve sostenere € 5.000 di spese per il perito e € 7.000 per l'assistenza dell'avvocato in giudizio. ARAG paga € 5.000 per il perito e € 5.600 (€ 7.000 - 20% di scoperto) per l'avvocato; non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400.

2. l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso lo scoperto non si applica e il massimale aumenta del 50%.

Il massimale di € 30.000, indicato nella scheda di polizza, per questo sinistro diventa € 45.000.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, indipendentemente da quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno diritto al pagamento.

Art. 3.3 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

1. Modulo Mobilità: la garanzia "Vertenze contrattuali" opera se il valore in lite è di almeno € 200.

2. Modulo Vivere pienamente: le garanzie "Vertenze contrattuali" e "Impugnazione di sanzioni amministrative" operano se il valore in lite o della sanzione pecuniaria è di almeno € 200.

Esempio di valore minimo della vertenza

L'assicurato ha una vertenza con il meccanico per una riparazione da € 180. La garanzia non opera perché il valore in lite è inferiore a € 200

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.4 – NUMERO LIMITE DI SINISTRI PER ANNO ASSICURATIVO

Nella garanzia facoltativa "Immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati" il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati opera con il limite di 2 sinistri avvenuti in ogni anno assicurativo per ogni immobile assicurato.

Art. 3.5 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'assicurato, le garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

GARANZIE MODULO MOBILITA'	DOVE OPERANO
Garanzie di tutela legale	Mondo
- Rimborso Autoscuola - Rimborso Zero Punti	Repubblica italiana

GARANZIE MODULO VIVERE PIENAMENTE – Vita privata e Casa	DOVE OPERANO
- Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi - Vertenze contrattuali relative alla vita privata - Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile - Resistere alla richiesta di terzi per responsabilità extra contrattuale dell'assicurato - Difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni	Mondo
- Vertenze contrattuali relative agli immobili - Vertenze per locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali - Ricorso contro le delibere assembleari condominiali - Vertenze con collaboratori domestici - Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali - Impugnazione di sanzioni amministrative - Ricorsi di volontaria giurisdizione	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino

GARANZIE FACOLTATIVE	DOVE OPERANO
LAVORO DIPENDENTE - Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi - Difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni	Europa e bacino del Mediterraneo
- Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali - Vertenze individuali di lavoro dipendente	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino
IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAGLI ASSICURATI	Repubblica Italiana Città del Vaticano San Marino



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza:

- rispettando il termine di prescrizione di legge
- fornendo tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro
- comunicando l'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornendoli se richiesto.

In mancanza, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, o per prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato invia ad ARAG:

- descrizione e cronologia dei fatti, e dati della controparte
- eventuale altra documentazione (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. ARAG quando riceve la denuncia verifica la copertura assicurativa e se le ragioni dell'assicurato sono fondate; si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo delle parti, tramite personale interno qualificato o **un avvocato di propria scelta**.

2. La copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni viene valutata preventivamente da ARAG sulla base delle prove e argomentazioni che l'assicurato deve fornire; la valutazione non è necessaria per la difesa nei procedimenti penali.

3. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

4. L'avvocato e il perito ricevono l'incarico formale dall'assicurato e operano nel suo interesse; ARAG non è responsabile del loro operato.

5. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito sono garantite solo se prima autorizzate da ARAG.

6. ARAG, in esecuzione del contratto di assicurazione e valutata la congruità dell'importo richiesto, può in alternativa:

- pagare il professionista, senza avere obblighi diretti nei suoi confronti
- rimborsare l'assicurato che fornisce prova del pagamento al professionista.

Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.

7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla definizione dell'importo dovuto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE DEL MODULO MOBILITA' Platino CQC

1. L'assicurato chiede ad ARAG il rimborso inviando:

- copia del verbale di decurtazione del punteggio
- cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.

2. ARAG verifica la copertura assicurativa e rimborsa le spese sostenute quando riceve prova di frequenza e pagamento all'autoscuola.

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia;
- per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che ha contestato il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro dopo il termine di prescrizione.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente
- rivolgersi al giudice se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.

2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

3. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sull'interpretazione del contratto di assicurazione in tedesco, vale il testo in italiano.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve:

- comunicare in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG
- informare ARAG quando cambia la residenza.

2. Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e va pagato alla stipula e al rinnovo del contratto, anche con rate infrannuali, con i mezzi previsti dalla legge; l'acquisto online prevede mezzi di pagamento specifici.
2. Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.
3. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Se il contraente:
 - paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità
 - paga successivamente, le garanzie sono sospese dalle fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia
 - non paga, il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. Il premio, i massimali e i limiti sono adeguati all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o al suo equivalente.
2. Ogni anno l'indice di settembre dell'anno precedente è il riferimento per l'emissione delle polizze e per l'adeguamento di quelle già emesse.
3. Se l'indice è cambiato rispetto a quello di emissione del contratto, l'adeguamento in proporzione decorre dalla scadenza della rata annuale.
4. Il massimale e i limiti sono calcolati in base alla data di avvenimento del sinistro.
5. Se l'adeguamento raddoppia gli importi iniziali, il contraente o ARAG possono rinunciare all'adeguamento.
6. Se l'indice non è pubblicato o è pubblicato in ritardo, ARAG propone l'adeguamento considerando le variazioni dei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
 - indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
 - del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.
 In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese per i sinistri avvenuti:
 - da quando la copertura assicurativa è efficace, per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, per le vertenze contrattuali che riguardano viaggi e vacanze, e per quelle di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione di immobili e le relative attività preliminari previste dalla legge
 - dopo 2 anni di carenza per i ricorsi di volontaria giurisdizione
 - dopo 3 mesi di carenza per tutti gli altri casi.
2. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura dopo un'altra assicurazione per lo stesso rischio le garanzie, se previste anche nel precedente contratto, operano:
 - senza carenza se il contratto precedente ha una durata almeno uguale alla carenza stessa
 - e per sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto, senza contestare il pagamento o l'adeguamento del premio.

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o presunta violazione del contratto
 - la violazione o presunta violazione della legge
 - la prima contestazione della richiesta di usucapione
 - il deposito del ricorso di volontaria giurisdizione all'autorità giudiziaria.
2. Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

Esempi di avvenimento del sinistro per le seguenti vertenze	Il sinistro avviene quando...
Danno extracontrattuale subito: l'immobile dell'assicurato subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori sull'immobile confinante	è comparsa la macchia di umidità
Violazione di contratto: l'assicurato acquista un sistema di allarme che dopo qualche mese non funziona correttamente	Il sistema di allarme è stato acquistato
Violazione del contratto di lavoro: l'assicurata dipendente contesta il mancato aumento dopo il cambio di ruolo con maggiori responsabilità assunto un anno prima	ha cambiato ruolo
Violazione della norma di legge: l'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato che sarebbe stato commesso a febbraio dell'anno precedente	sarebbe stato commesso il reato (febbraio dell'anno precedente)
Impugnazione di sanzioni fiscali: all'assicurato viene notificata una cartella esattoriale dopo che gli erano stati chiesti chiarimenti su una dichiarazione dei redditi già presentata per ristrutturazione	è stata presentata la dichiarazione dei redditi contestata
Garanzie di perdite pecuniarie: all'assicurata vengono decurtati o azzerati i punti dal documento di guida per violazione del Codice della Strada.	viene violato il Codice della Strada
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale	

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contraente e gli assicurati devono essere residenti nella Repubblica Italiana.
2. Se il contraente sposta la residenza all'estero, il contratto si risolve di diritto dal giorno del cambio di residenza e ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
3. Se gli assicurati diversi dal contraente spostano la residenza all'estero non sono più assicurati.
4. ARAG chiede il rimborso delle spese sostenute in caso di sinistro avvenuto dopo il cambio di residenza, se il cambio di residenza non è comunicato tempestivamente.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.
2. ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Art. 8.3 – RIPENSAMENTO

1. Il contraente che acquista il contratto online può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio inviando ad ARAG in alternativa:

- una PEC a arag@pec.arag.it
- una raccomandata AR

con il numero del contratto, la copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.

Le modalità per comunicare il ripensamento sono disponibili alla pagina <https://www.arag.it/contatti/ripensamento/>

2. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento il contratto non produce alcun effetto e ARAG restituisce il premio versato entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.

3. In caso di denuncia di sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio, il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle vertenze in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 e successive modifiche).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.



Tutela legale.
Vivi pienamente.



La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Famiglia #Next!



ARAGTel! il numero verde **800.508.008** per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura e, se hai acquistato il modulo “Vivere Pienamente”, anche **in materia di diritto del lavoro**

➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it



Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private; diffide e monitorie in materia di e-commerce, viaggi e vacanze, utenze, auto e circolazione stradale.

➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it



Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online.

➔ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno



Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la vita privata, il lavoro, la circolazione, i viaggi e il web.

➔ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno



Gestione di una vertenza precontrattuale. Se hai sottoscritto anche il modulo “Vivere Pienamente”, ARAG ti offre come *bonus di benvenuto* la gestione stragiudiziale di una vertenza contrattuale con valore fino ad euro 50.000 relativa all'acquisto di beni di consumo, compresi gli acquisti on-line, insorta nei sei mesi precedenti dalla data di stipula della polizza e da far valere in Italia.

➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it



Per Te Donna, una serie di servizi specifici dedicati alle donne: soluzioni ed approfondimenti all'interno dell'Archivio Documenti, delle Guide Legali e della Chatbot.

Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.

E per tutti su www.arag.it



Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo.

➔ www.arag.it/flight-claim



Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada.

➔ www.arag.it/check-multa



Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber.



Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita <https://www.arag.it/tutela-legale-privati/famiglia/>